



**COMUNE DI
CENATE SOPRA**

Provincia di Bergamo

COPIA

VERBALE n. 19 del 14-07-20 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020.

Il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 20:30 nel portico dell'oratorio, osservate tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, la SINDACA Colleoni Geom. Claudia ha adottato il presente atto deliberativo, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. BUA Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

COLLEONI CLAUDIA	P	GRITTI DAVIDE	P
BALDASSARI EMANUELE	P	GAVAZZENI MICHELE	P
TURMANNI DIEGO	P	ALTINI ANDREA	P
MOLOGNI DAMIANO	P	CATTANEO GIOVANNI	P
ALBORGHETTI FEDERICA	P	CARMINATI RAFFAELE	P
BRIGNOLI MASSIMILIANO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra COLLEONI CLAUDIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'albo pretorio in data consecutivi.

Cenate Sopra li

15 AGO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bua Rosario

Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario Comunale ed in relazione alla proprie competenze , **esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla **regolarità tecnica** della deliberazione che segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Bua Rosario

Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario Comunale ed in relazione alle proprie competenze, **esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art.49 - comma 1 D.lgs 267/2000, in ordine alla **regolarità contabile** della deliberazione che segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Bua Rosario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera n. 158/2020 di ARERA *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid 19”* interviene definendo un meccanismo obbligatorio di

riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

- il comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013 consente ai Comuni di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 purché vi sia la relativa copertura finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cenate Sopra non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono in capo al Comune stesso;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09/01/2019;

Atteso che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che successivamente si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 con possibilità di ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari successivi;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Ritenuto di applicare per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19, le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 100% (per cento) sulla parte fissa e variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contenimento della pandemia Covid 19, non hanno potuto svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, classificate nelle seguenti categorie con relativi codici ATECO ove riscontrati in Anagrafe Tributaria:
 - 2.1 (Scuole, associazioni) codice ATECO 94.99.60, 88.91.00, 88.99.00;
 - 2.4 (magazzini, esposizioni, autosaloni) codice ATECO 49.32.20, 49.39.09, 01.25.00, 41.20.00, 46.49.90, 01.21.00, 45.20.10;
 - 2.6 (alberghi senza ristorante, B & B, affittacamere);
 - 2.8 (Uffici, agenzie) codice ATECO 01.50.00, 01.13.20;
 - 2.9 (studi professionali) codice ATECO 86.21.00, 68.20.01, 85.12.2, 85.12.1;
 - 2.11 (Edicola, tabaccaio, plurilicenze) codice ATECO 47.26.00, 47.24.10;
 - 2.12 (attività artigianali tipo botteghe: idraulico, falegname, fabbro, elettricista, parrucchiere) codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 93.02.A, 43.22.01, 20.30.2, 32.20.3, 01.12.3;

- 2.15 (attività artigianali di produzione beni specifici) codice ATECO 01.25.00, 01.50.00, 56.10.20, 45.21.0, 41.20.00, 20.30.2, 82.99.99, 95.29.03;
- 2.16 (ristoranti, pizzerie, trattorie) codice ATECO 01.25.00, 56.10.11, 01.21.00;
- 2.17 (bar, caffè, pasticceria) codice ATECO 47.26.00, 47.24.10, 85.10.00;
- 2.22 (catering) codice ATECO 82.30.00;
- b) riduzione sulla parte fissa e variabile della tariffa, rapportata ai giorni di effettiva chiusura intercorsi nel periodo tra il 01/03/2020 e il 30/06/2020, per le utenze non domestiche classificate nella categoria:
 - 2.14 (Attività industriali con capannoni di produzione) codice ATECO 22.29.09, 29.56.5, 25.61.00
- c) riduzione del 5% (per cento) sia sulla parte fissa che variabile della tariffa alle utenze domestiche.

Le riduzioni di cui al punto a) e c) sono riconosciute automaticamente, mentre per il riconoscimento della riduzione di cui al punto b) gli utenti interessati dovranno presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante il periodo di chiusura e contenente l'indicazione del codice ATECO e la tipologia di attività svolta, utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dall'Ufficio Tributi.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 10 settembre 2020
- seconda rata: 30 dicembre 2020

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche*

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al 31 luglio 2020;

Sentito l'intervento della Sindaca C. Colleoni, la quale illustra il punto n. 4 all'ordine del giorno spiegando che si propone al Consiglio di confermare per l'anno 2020 le tariffe Tari relative al 2019. Successivamente, entro il 31 dicembre, dovrà essere approvato il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti in base alle indicazioni dell'Autorità di Regolamentazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Definito il piano economico finanziario sarà operato il conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019. Quindi i cittadini contribuenti si troveranno adesso in bolletta i primi sei mesi, mentre a fine anno ci sarà la compensazione. Spiega che le modifiche legislative introdotte in materia hanno generato nella maggior parte dei comuni difficoltà operative e conseguente dilatazione dei tempi. L'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia Covid-19 ha aggravato ulteriormente la situazione ed imposto ulteriori

valutazioni a sostegno degli operatori economici e delle famiglie. Al riguardo l'amministrazione comunale propone la riduzione del 100% , sulla parte fissa e su quella variabile, per le utenze non domestiche (fatta eccezione per esempio per alimentari e fruttivendoli) che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa durante il periodo di *lock down*, riduzione per le attività industriali (capannoni) per il periodo di effettiva chiusura; riduzione del 5% per le utenze domestiche. Precisa che le agevolazioni riconosciute comportano un onere di circa 52.000 euro, di cui quarantamila euro per finanziare le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del consigliere Cattaneo G., la Sindaca precisa che le agevolazioni proposte sono rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione comunale. Chiarisce che altri comuni, con un tessuto produttivo più importante e vario, hanno fatto scelte diverse.

Quindi, trattandosi di argomento correlato, anticipa l'illustrazione del successivo punto relativo all'approvazione del nuovo regolamento Tari.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile competente;

Visto l'articolo 42, comma 2 lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza per materia;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 11, Contrari n. 0,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09/01/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 con possibilità di ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari successivi;
- 4) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
- 6) Di applicare per il solo anno 2020 e per le motivazioni espresse in premessa le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 100% (per cento) sulla parte fissa e variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contenimento della pandemia Covid 19, non hanno potuto svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, classificate nelle seguenti categorie con relativi codici ATECO ove riscontrati in Anagrafe Tributaria:

- 2.1 (Scuole, associazioni) codice ATECO 94.99.60, 88.91.00, 88.99.00;
- 2.4 (magazzini, esposizioni, autosaloni) codice ATECO 49.32.20, 49.39.09, 01.25.00, 41.20.00, 46.49.90, 01.21.00, 45.20.10;
- 2.6 (alberghi senza ristorante, B & B, affittacamere);
- 2.8 (Uffici, agenzie) codice ATECO 01.50.00, 01.13.20;
- 2.9 (studi professionali) codice ATECO 86.21.00, 68.20.01, 85.12.2, 85.12.1;
- 2.11 (Edicola, tabaccaio, plurilicenze) codice ATECO 47.26.00, 47.24.10;
- 2.12 (attività artigianali tipo botteghe: idraulico, falegname, fabbro, elettricista, parrucchiere) codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 93.02.A, 43.22.01, 20.30.2, 32.20.3, 01.12.3;
- 2.15 (attività artigianali di produzione beni specifici) codice ATECO 01.25.00, 01.50.00, 56.10.20, 45.21.0, 41.20.00, 20.30.2, 82.99.99, 95.29.03;
- 2.16 (ristoranti, pizzerie, trattorie) codice ATECO 01.25.00, 56.10.11, 01.21.00;
- 2.17 (bar, caffè, pasticceria) codice ATECO 47.26.00, 47.24.10, 85.10.00;
- 2.22 (catering) codice ATECO 82.30.00;

b) riduzione sulla parte fissa e variabile della tariffa, rapportata ai giorni di effettiva chiusura intercorsi nel periodo tra il 01/03/2020 e il 30/06/2020, per le utenze non domestiche classificate nella categoria:

- 2.14 (Attività industriali con capannoni di produzione) codice ATECO 22.29.09, 29.56.5, 25.61.00

c) riduzione del 5% (per cento) sia sulla parte fissa che variabile della tariffa alle utenze domestiche.

Le riduzioni di cui al punto a) e c) sono riconosciute automaticamente, mentre per il riconoscimento della riduzione di cui al punto b) gli utenti interessati dovranno presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante il periodo di chiusura e contenente l'indicazione del codice ATECO e la tipologia di attività svolta, utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dall'Ufficio Tributi;

- 7) Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste nella presente deliberazione TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) troveranno copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2020, con i trasferimenti derivanti dal fondo istituito ai sensi dall'art. 106 del D.L. 34/2020 "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*";
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 10 settembre 2020;
 - seconda rata: 30 dicembre 2020;
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) Di dichiarare, a seguito di votazione separata e all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA
F.to Colleoni Geom. Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bua Rosario

E' copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bua Rosario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bua Rosario

Allegato A) Delibera di Consiglio n. 19 del 14 luglio 2020

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,84	0,80	0,255690	65,898407
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,98	1,60	0,298305	131,796815
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,08	2,00	0,328744	164,746018
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,16	2,60	0,353096	214,169824
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,24	3,20	0,377447	263,593630
1.6	USO DOMESTICO-SEI COMPONENTI	1,30	3,70	0,395711	304,780134

Allegato A) Delibera di Consiglio n. 19 del 14 luglio 2020

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
	Tariffa utenza non domestica	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,42	3,40	0,337092	1,267662
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,37	3,00	0,296962	1,118525
2.6	ALBERGHI SENZE RISTORANTE, B&B, AFFITTACAMERE	0,86	3,28	0,690236	1,222921
2.8	UFFICI, AGENZIE	1,07	8,80	0,858782	3,281009
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,57	4,60	0,457482	1,715073
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,30	10,60	1,043380	3,952125
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	0,88	7,20	0,706288	2,684462
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	5,50	0,537742	2,050630
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,82	6,70	0,658132	2,498041
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	19,83	3,884587	7,393456
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,96	14,91	3,980899	5,559074
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,07	17,00	1,661383	6,338313
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTI	8,25	24,86	6,621455	9,268851
2.22	CATERING	3,09	15,41	2,480036	5,745495